

Coronavirus: Vademecum adempimenti anti-contagio da adottare alla riapertura delle aziende

Sintesi prescrizioni allegato 6 al DPCM del 26 Aprile 2020 -protocollo per il contrasto ed il contenimento del Covid 19 in ambienti di lavoro

NOTA INTRODUTTIVA
Questo documento è stato redatto allo scopo di fornire alle imprese uno strumento utile e sintetico in merito agli adempimenti da seguire nella gestione dell'emergenza legata alla diffusione dell'infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro. Si è voluto dare un taglio pratico e schematico al documento, in modo da rendere fruibile l'identificazione delle misure da adottare per essere ponte alla fase 2 in conformità alle norme e prescrizioni ed al recente DPCM del 26 aprile 2020.

NO.	AZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO	NOTE TECNICHE	I SERVIZI REGIP
1	PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI AZIENDALI	<p>Affinché l'azienda possa riprendere / continuare la propria attività lavorativa e quindi ricevere, al proprio interno, i lavoratori, il datore di lavoro deve provvedere ad una sanificazione e pulizia giornaliera e periodica, con adeguati detergenti, dei locali, degli ambienti, dei reparti produttivi, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago. In particolare, dovranno essere periodicamente sanificate attrezzature utilizzate da più lavoratori, come tastiere di computer, schermi touch screen, mouse, telefoni, ecc.</p> <p>-occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi;</p> <p>-nelle aree geografiche a maggiore endemia (ad es. Piemonte / Lombardia/ Emilia Romagna..) o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..</p> <p>-Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;</p>	
2	PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	<p>-è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani:</p> <p>-l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;</p> <p>- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;</p> <p>- i detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.</p>	
3	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ES. MASCHERINE)	<p>L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:</p> <p>a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;</p> <p>b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria;</p> <p>c. è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf);</p> <p>- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.</p> <p>- nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell'azienda, si adatteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)</p>	
4	PRECAUZIONI IGIENICHE E FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (ES. MASCHI E MASCHERINE)	<p>L'azienda dovrà verificare che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare la pulizia delle mani e l'uso di detergente igienizzante. A tal scopo dovrà mettere a disposizione, in tutti i locali aziendali, idonei detergenti e raccomandare una frequente pulizia delle mani con acqua e sapone. Sarà cura del datore di lavoro informare il proprio personale affinché utilizzi dette precauzioni igieniche.</p> <p>Il datore di lavoro dovrà fornire ai propri lavoratori e, in generale, a tutte le persone che vorranno accedere in azienda, dispositivi di protezione individuale idonei a limitare il contagio, in particolare, guanti e mascherine. Dette prescrizioni devono essere ulteriormente verificate dal datore di lavoro allorché il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative</p>	
5	MODALITÀ DI ACCESSO DEI LAVORATORI	<p>Oltre alle informazioni preliminari, il datore di lavoro deve effettuare alcune verifiche alle persone che intendono accedere ai locali aziendali.</p> <p>- il datore di lavoro potrà sottoporre i lavoratori ad un controllo preventivo della temperatura corporea , prima dell'accesso al luogo di lavoro.</p> <p>Se tale temperatura risulta superiore ai 37,5°, non dovrà essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. A tali persone dovrà essere fornita una mascherina protettiva e dovrà essere consigliato di contattare il proprio medico curante, il quale attiverà i protocolli previsti in tali occasioni.</p> <p>- L' ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.</p> <p>- qualora l'azienda metta a disposizione dei lavoratori un servizio di trasporto, questo deve rispettare i dettami della sicurezza posti in essere nei luoghi di lavoro, al fine di evitare il contagio (ad esempio la distanza minima, uso della mascherina, ecc.).</p>	
6	INTEGRAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - PIANO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA MISURE ATTUATE E DA ATTUARE PER LA GESTIONE DEL RISCHIO COVID-19	<p>Il datore di lavoro deve predisporre un aggiornamento del DVR in ottemperanza ed ai sensi di quanto disposto all'art. 17 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08, da sottoscrivere a cura del 1) Datore di lavoro, 2) RSPP, 3) Medico Competente, 4) Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (ove presente).</p>	
7	GESTIONE DELLA PRIVACY DEI LAVORATORI E VISITATORI (RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA)	<p>La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali ai lavoratori. Si precisa che i dati sanitari dei lavoratori possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. L'azienda dovrà provvedere ad aggiornare il documento sulla valutazione dei rischi ex art. 32 del GDPR. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.</p>	

RIPARTIAMO CON REGIP

WWW.REGIP.IT

Coronavirus: Vademecum adempimenti anti-contagio da adottare alla riapertura delle aziende

Sintesi prescrizioni allegato 6 al DPCM del 26 Aprile 2020 -protocollo per il contrasto ed il contenimento del Covid 19 in ambienti di lavoro



NOTA INTRODUTTIVA

Questo documento è stato redatto allo scopo di fornire alle imprese uno strumento utile e sintetico in merito agli adempimenti da seguire nella gestione dell'emergenza legata alla diffusione dell'infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro. Si è voluto dare un taglio pratico e schematico al documento, in modo da rendere fruibile l'identificazione delle misure da adottare per essere ponte alla fase 2 in conformità alle norme e prescrizioni ed al recente DPCM del 26 aprile 2020.

NO.	AZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO	NOTE TECNICHE	I SERVIZI REGIP
8	CONSEGNA DI DEPLIANTS INFORMATIVI AI LAVORATORI ED AFFISSIONE DI CARTELLI INFORMATIVI	L'azienda deve informare, con modalità efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi dépliant informativi. In particolare, nel volantino informativo, l'azienda dovrà indicare: - il divieto all'ingresso nei locali aziendali qualora la persona abbia febbre oltre 37.5° o altri sintomi influenzali tali da richiedere l'intervento medico, - l'obbligo per il soggetto di dichiarare tempestivamente uno stato febbrile o comunque influenzale , che dovrà comportare l'allontanamento dalle altre persone e dai locali aziendali e l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio oltre che l'informativa alle autorità mediche competenti, - l'impegno, per il soggetto, a rispettare tutte le disposizioni che l'azienda ha emanato per coloro i quali accedono nei locali aziendali. In particolare, mantenere la distanza di sicurezza, indossare i dispositivi di protezione individuale (es. mascherina e guanti) e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene, - il divieto di accesso in azienda a coloro i quali abbiano, negli ultimi 14 giorni, avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale Sanità.	
9	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI	Il Protocollo del 14 marzo 2020, evidenzia ulteriori prescrizioni in caso di accesso di soggetti esterni all'azienda, qualora abbiano con essa eventuali rapporti. Dette prescrizioni si estendono anche alle aziende appaltatrici laddove esista un contratto di appalto cosiddetto endo-aziendale e cioè all'interno dei siti e delle aree produttive dell'azienda committente, e nello specifico: 1) limitazione dell'accesso dei visitatori ai soli casi necessari (esempio: impresa di pulizie, manutenzione, ecc.). Detti soggetti dovranno, comunque, seguire tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali. 2) individuazione, per l'accesso di fornitori esterni, di procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici; 3) divieto, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di scendere dagli automezzi una volta entrati nell'ambito aziendale; 4) divieto, da parte degli autisti dei mezzi di trasporto, di accedere agli uffici ; 5) distanza minima di un metro qualora, per gli autisti, sia necessario svolgere attività di approntamento delle attività di carico e scarico; 6) individuazione o installazione di servizi igienici dedicati a soggetti esterni all'azienda (es. fornitori, trasportatori, ecc.), con relativo divieto di utilizzo, per questi ultimi, dei servizi igienici utilizzati ordinariamente dal personale dipendente. Per tutti i servizi igienici deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera; 7) Qualora fosse possibile, l'azienda dovrà prevedere orari di ingresso e di uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (esempio: ingressi e spogliatoi). Detti ambienti dovranno essere "presidiati" da detersivi e la presenza dei dispositivi di protezione individuale. 8) in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti. 9) L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.	
10	PRESCRIZIONI DETTAGLIATE PER LA GESTIONE DI SPAZI COMUNI CON LIMITAZIONI AL MINIMO DEGLI SPOSTAMENTI ALL'INTERNO DELL'AZIENDA	Sono previste, per il datore di lavoro, prescrizioni anche per la gestione degli spazi comuni aziendali . Locali mensa, degli spogliatoi, delle aree ristoro e delle aree fumatori: L'accesso a questi spazi comuni deve essere necessariamente contingentato . I lavoratori dovranno occuparli per il tempo strettamente necessario al loro uso, al fine di farli utilizzare a tutti, e sempre mantenendo la distanza di sicurezza minima di un metro tra le persone. Inoltre, detti locali dovranno essere continuamente areati e tenuti puliti, al fine di mantenere idonee condizioni igieniche sanitarie. Si dovrà provvedere anche alla sanificazione dei locali, con particolare riferimento a quegli strumenti di uso comune e che quindi sono utilizzati da tutti i fruitori. A titolo meramente esemplificativo, i tavoli dei locali mensa, piuttosto che le tastiere dei distributori di bevande. L'azienda dovrà limitare al minimo gli spostamenti all'interno del sito aziendale .	
11	GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI	Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa); -ove possibile, occorre dedicare una zona di accesso e una zona di uscita dai locali di lavoro differenziate e garantire la presenza di detersivi segnalati da apposite indicazioni .	
12	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	Partendo dal presupposto che l' azienda dovrà sospendere tutte le trasferte ed i viaggi di lavoro , anche se già concordati e/o organizzati, dovrà, in applicazione di quanto previsto dal DPCM 10 aprile 2020, utilizzare, per quanto possibile, la modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o, comunque, in modalità a distanza. Questo indipendentemente dal fatto che le attività produttive siano state sospese in conseguenza delle disposizioni emergenziali, ciò in quanto il legislatore ha previsto la sospensione dell'attività in loco ma non il divieto di prosecuzione da remoto della prestazione lavorativa. Qualora non sia possibile porre in smart-working i propri dipendenti, stante le attività da svolgere, l'azienda dovrà provvedere almeno ad una rimodulazione dei livelli produttivi e degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali, anche attraverso un piano di turnazione dei dipendenti , con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti, distanziando il più possibile i lavoratori . Infine, laddove non si riesca a ricollocare in sicurezza i lavoratori, l'azienda potrà utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali disponibili allo scopo (vedasi art. 19 e ss. del decreto legge 18/2020), cercando, comunque, di limitare il più possibile l'impatto negativo sulle retribuzioni e favorendo, preliminarmente, tutti gli istituti contrattuali in possesso dei lavoratori (esempio: ferie arretrate e non ancora fruita, par, rol e banca ore)	
13	UTILIZZO -OVE POSSIBILE - DELLE MODALITÀ DI LAVORO AGILE	Sarà preferibile sostenere il processo di lavoro agile per tutti quei dipendenti che possono gestire le proprie attività anche da remoto , rispettando le prescrizioni di riservatezza e di protezione dei dati trattati per conto del Datore del Lavoro, che in ogni caso rimane Titolare dei Trattamenti dei dati dell'intera società.	

RIPARTIAMO CON REGIP

WWW.REGIP.IT

Coronavirus: Vademecum adempimenti anti-contagio da adottare alla riapertura delle aziende

Sintesi prescrizioni allegato 6 al DPCM del 26 Aprile 2020 -protocollo per il contrasto ed il contenimento del Covid 19 in ambienti di lavoro



NOTA INTRODUTTIVA

Questo documento è stato redatto allo scopo di fornire alle imprese uno strumento utile e sintetico in merito agli adempimenti da seguire nella gestione dell'emergenza legata alla diffusione dell'infezione da COVID-19 nei luoghi di lavoro. Si è voluto dare un taglio pratico e schematico al documento, in modo da rendere fruibile l'identificazione delle misure da adottare per essere ponte alla fase 2 in conformità alle norme e prescrizioni ed al recente DPCM del 26 aprile 2020.

NO.	AZIONE A CURA DEL DATORE DI LAVORO	NOTE TECNICHE	I SERVIZI REGIP
14	PIANIFICAZIONE RIUNIONI ED ATTIVITÀ FORMATIVE ATTRAVERSO PIATTAFORME SICURE	Non sono consentite le riunioni in presenza , ma solo attraverso collegamento a distanza con l'uso di piattaforme sicure . Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali. L'azienda dovrà sospendere tutti gli eventi interni e le attività di formazione in aula, anche quelle di natura obbligatoria . Sarà possibile, qualora fattibile per il tipo di formazione, che la formazione avvenga da remoto.	
15	INDICAZIONI SU COMPORAMENTI DA TENERE IN CASO DI SINTOMATOLOGIA COVID 19	Nel caso in cui il datore di lavoro dovesse accorgersi della presenza di una persona che presenta sospette sintomatologie da COVID-19 all'interno dei locali aziendali, dovrà effettuare procedure di sanificazione approfondite dei locali dove ha stazionato, attraverso una pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente, seguita dall'applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero, come l'ipoclorito di sodio - 0.1% -0,5% così come suggerito dall'OMS . Una volta proceduto a disinfettare gli ambienti, questi dovranno poi essere oggetto di ventilazione, così come spiegato dal Ministero del Salute, nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020.	
16	GESTIONE DEI SOGGETTI SINTOMATICI	Al fine di limitare al massimo i contagi, il datore di lavoro dovrà istruire i lavoratori sui comportamenti da avere in caso di sintomatologia compatibile con il Covid-19 . In particolare, qualora il lavoratore abbia sviluppato febbre e sintomi di infezione respiratoria quali, ad esempio, la tosse, dovrà dichiararlo immediatamente all'ufficio del personale o, quanto meno, al proprio superiore . A quel punto l'azienda dovrà isolarlo ed avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (numero 1500) . Il passaggio successivo sarà quello di valutare eventuali possibili contatti stretti che il lavoratore ha avuto all'interno dell'azienda, così da allontanarli cautelativamente dai locali aziendali, consigliandoli, al contempo, di rivolgersi al proprio medico di famiglia per valutare il protocollo da seguire. Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.	
17	SORVEGLIANZA SANITARIA	Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, questa potrà continuare esclusivamente nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo). Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19 . Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. A tale scopo e, in generale, per implementare tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 e segnalare situazioni di particolare fragilità da parte di dipendenti con patologie attuali o pregresse, il medico competente dovrà collaborare fattivamente con il datore di lavoro, con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) . Proprio al fine di uniformare e catalogare le attività aziendali conformi con il protocollo di regolamentazione, l'azienda potrà costituire un comitato interno con anche la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.	
ULTERIORI INFORMAZIONI		<i>Per consultare il testo integrare del DPCM del 26 aprile 2020 è possibile andare alla pagina http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200426.pdf</i>	
NOTE E DISCLAIMER		<i>Le informazioni pubblicate sul nostro sito web sono fornite esclusivamente per uso personale e a scopi informativi. Esse possono essere modificate in qualunque momento e senza preavviso. Il nostro studio non presta alcuna garanzia (esplicita o implicita) in merito all'esattezza, all'integrità e completezza delle informazioni pubblicate, malgrado utilizzi tutte le precauzioni durante la raccolta di quest'ultime, consultando fonti ritenute sicure.</i>	